



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma, 18 FEB. 2010

SISAC ENTRATA
19 FEB. 2010
Prot. n. <u>130/2010</u>

SISAC STRUTTURA
INTERREGIONALE SANITARI
CONVENZIONATI
VIA NAZIONALE 75
00184 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-19608/2010

OGGETTO: *Interpello 954-562/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
**SISAC STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI
CONVENZIONATI**
Codice Fiscale 97565580582
Istanza presentata il 26/10/2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, da applicare alle domande di partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che le domande prodotte dai medici per la partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna, sono esenti dall'imposta di bollo.

A supporto di tale soluzione richiama la risoluzione del 3 luglio 2001 n. 103/E, con la quale l'Agenzia delle entrate ha precisato che "... con la nota 2 all'art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642(...) si stabilisce che per le domande di partecipazione ai pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti controindicati o di assunzione in servizio (...) l'imposta non è dovuta".

Da ciò deduce che alle graduatorie Regionali o Aziendali per l'assegnazione degli incarichi in regime di convenzione, disposti dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possa applicarsi lo stesso trattamento tributario dei pubblici concorsi.

Da ultimo l'interpellante rappresenta che secondo l'orientamento della giurisprudenza al caso di specie debba applicarsi il riparto di giurisdizione previsto per tutte le procedure concorsuali della Pubblica Amministrazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si fa presente che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 settembre 1992, n. 421"* all'articolo 8 stabilisce che *"Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi*

nazionali stipulati, a sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ...".

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs n. 502 del 1992, all'articolo 15 (graduatoria regionale) prevede che "I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore (...) sono tratti da graduatorie per titoli, (...) predisposte annualmente a livello regionale (...). La domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico ...".

Relativamente al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle domande oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per le "... Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".

La nota 2 in calce allo stesso articolo dispone che "Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegate alle domande stesse l'imposta non è dovuta".

Al riguardo si osserva che la richiamata disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo esclusivamente per le domande e i relativi documenti per la partecipazione ai pubblici concorsi, nonché per le assunzioni anche temporanee, presso le pubbliche amministrazioni.

Sul piano interpretativo, non vi sono elementi idonei a giustificare l'estensione dell'esenzione di cui sopra alle domande presentate dai medici per la partecipazione

alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie.

Infatti, con le predette domande i soggetti non tendono a sottoporsi a una procedura concorsuale allo scopo di una futura collocazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni, ma, invece, ad ottenere l'assegnazione di incarichi professionali in regime di rapporto convenzionato da svolgere in piena autonomia al di fuori di ogni vincolo di subordinazione e dipendenza (cfr risoluzione del 02 maggio 1989 prot. n. 450418).

In proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza n 13236 del 9 giugno 2009 ha precisato che *"...i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali (...) corrispondono a rapporti libero-professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo all'infuori di quello di sorveglianza (...). La categoria della parasubordinazione costituisce, peraltro, una specificazione di quella più ampia del lavoro autonomo, ed è stata elaborata per distinguere una serie di prestazioni di natura libero professionale da quelle di lavoro subordinato, non da quelle di lavoro autonomo, nel caso dei medici convenzionati per escludere che questi ultimi siano dipendenti subordinati delle strutture sanitarie"*.

Pertanto, considerato che nel caso in esame non si instaura un vincolo di subordinazione - inteso come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - non trova applicazione la disposizione esentativa di cui alla nota 2 dell'articolo 3 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, che esenta soltanto le istanze di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale o di assunzione in servizio anche temporanea, di cui al richiamato articolo 3. Premesso quanto sopra, si ritiene che le domande prodotte dai medici per la partecipazione alle graduatorie predisposte dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna, sono soggette all'imposta di bollo nella

misura di euro 14,62 ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al DPR. n. 642 del 1972.

g

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

